

## **PARTE PRIMA -NORMATIVA**

|         |                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 1  | Oggetto dell'appalto                                                                                                                                |
| Art. 2  | Ammontare dell'appalto                                                                                                                              |
| Art. 3  | Descrizione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento - Forma e principali dimensioni delle opere                                            |
| Art. 4  | Normativa applicabile - Abilitazioni                                                                                                                |
| Art. 5  | Conoscenza delle condizioni di appalto                                                                                                              |
| Art. 6  | Contratto - Documenti che ne fanno parte                                                                                                            |
| Art. 7  | Discordanze negli atti del contratto                                                                                                                |
| Art. 8  | Cessione del corrispettivo di appalto                                                                                                               |
| Art. 9  | Direzione lavori ed ordini di servizio                                                                                                              |
| Art. 10 | Domicilio dell'Appaltatore                                                                                                                          |
| Art. 11 | Obblighi dell'Appaltatore prima della consegna dei lavori                                                                                           |
| Art. 12 | Interventi per risolvere aspetti di dettaglio                                                                                                       |
| Art. 13 | Varianti                                                                                                                                            |
| Art. 14 | Sospensione dei lavori - Proroghe                                                                                                                   |
| Art. 15 | Garanzie e coperture assicurative                                                                                                                   |
| Art. 16 | Requisiti dei fideiussori                                                                                                                           |
| Art. 17 | Concorrenti riuniti - Garanzie e benefici                                                                                                           |
| Art. 18 | Consegna dei lavori - Inizio dell'esecuzione dei lavori                                                                                             |
| Art. 19 | Durata dell'appalto - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori                                                                                      |
| Art. 20 | Contabilizzazione dei lavori                                                                                                                        |
| Art. 21 | Pagamenti in acconto - Anticipazioni - Rata di saldo                                                                                                |
| Art. 22 | Ultimazione dei lavori                                                                                                                              |
| Art. 23 | Penali per ritardo                                                                                                                                  |
| Art. 24 | Conto finale e collaudo                                                                                                                             |
| Art. 25 | Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio                                                                                    |
| Art. 26 | Presa in consegna                                                                                                                                   |
| Art. 27 | Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo difetti di costruzione<br>Responsabilità decennale per rovina - Difetti di cose immobili |
| Art. 28 | Danni di forza maggiore                                                                                                                             |
| Art. 29 | Trattamento a tutela dei lavoratori                                                                                                                 |
| Art. 30 | Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno                                                                                     |
| Art. 31 | Sicurezza del cantiere                                                                                                                              |
| Art. 32 | Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore                                                                                                 |
| Art. 33 | Verifica dei calcoli statici esecutivi                                                                                                              |
| Art. 34 | Approvvigionamento dei materiali                                                                                                                    |
| Art. 35 | Proprietà degli oggetti rinvenuti                                                                                                                   |
| Art. 36 | Esecuzione d'ufficio                                                                                                                                |
| Art. 37 | Risoluzione del contratto                                                                                                                           |
| Art. 38 | Recesso                                                                                                                                             |
| Art. 39 | Subappalti e cottimi                                                                                                                                |
| Art. 40 | Revisione prezzi                                                                                                                                    |
| Art. 41 | Responsabilità dell'Appaltatore                                                                                                                     |
| Art. 42 | Rappresentante tecnico dell'Appaltatore                                                                                                             |
| Art. 43 | Definizione delle controversie                                                                                                                      |
| Art. 44 | Espropri, occupazioni d'urgenza e temporanee - Autorizzazioni e permessi                                                                            |
| Art. 45 | Direttore Tecnico                                                                                                                                   |
| Art. 46 | Cartelli indicatori                                                                                                                                 |
| Art. 47 | Autorizzazioni e permessi                                                                                                                           |
| Art. 48 | Sanzioni                                                                                                                                            |

## **PARTE PRIMA - CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la **"Ristrutturazione Piazza Giovanni Bovio**.

Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente Capitolato Speciale.

### **Articolo 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

#### **2.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

L'importo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta ad € 1.582.757,53 come risulta dal seguente prospetto:

| Lavorazioni                      | Importo        | Categoria =OG3 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
|                                  | € 1.534.757,53 |                |
| Oneri per la sicurezza           | € 48.000,00    |                |
| Importo complessivo al netto IVA | € 1.582.757,53 |                |

Categoria Prevalente che identifica l'opera da realizzare:

Cat.OG3. e classifica di livello d'importo IV fino ad euro 2.582.000,00.

Il contratto è stipulato a misura, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 53 della legge 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 3- DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

Le opere oggetto dell'appalto vengono realizzate in Piombino in Piazza Giovanni Bovio.

La forma e le dimensioni delle opere, che rappresentano l'oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati di progetto parte integrante del contratto, anche se materialmente non allegati.

Salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori l'appalto riguarda la realizzazione di manutenzione straordinaria prevede la realizzazione della nuova pavimentazione della Piazza Bovio

E' prevista l'eliminazione del marciapiede laterale e la pavimentazione è costituita da lastre di granito grigio in carreggiata e grigio tendente al rosa sulla parte a raso prettamente pedonale.

Sono previste opere di fognatura, acquedotto, enel di servizio, di illuminazione pubblica ecc.

Si procederà inoltre ad un intervento edilizio che interesserà il ripristino ed il consolidamento di tutti i paramenti murari e rocciosi della piazza.

Si prevede:

-Diserbo e sradicamento dove occorre di vegetazione da prospetti verticali od orizzontali, compreso pulitura corticale delle superfici;

-Stuccatura dei giunti e connessioni di paramenti in pietra;

-Consolidamento paramenti murari con tecnica cuci e scuci;

-Demolizione e ricostruzione di parti di strutture in c.a ammalorate;

-Trattamento superficiale di superfici in mattoni a faccia vista;

-Riprese di intonaco civile e varie

Tali opere dovranno essere eseguite altresì secondo le descrizioni contenute nelle norme tecniche del presente Capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere.

## **Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE - ABILITAZIONI**

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'appalto e del Capitolato Generale per appalto dei Lavori Pubblici approvato con DM n. 145 del 19 aprile 2000, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni nonché dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F; dal Regolamento approvato con Dpr 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; dal codice degli appalti pubblici approvato con D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è regolato da tutte le leggi statali e regionali relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

E, per quanto applicabile, la legge 5 marzo 1990 n. 46 artt. 8, 14 e 16, dal comma 1 dell'art. 3, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 come modificato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

## **Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera anche in relazione ai prezzi da lui offerti.

Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere e sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tratterà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

## **Articolo 6 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE**

La stipulazione del contratto deve aver luogo nel termine assegnato dall'Amministrazione Comunale che verrà, comunque, comunicato con un preavviso non inferiore a giorni 10 (dieci).

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato Speciale e:

- a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con DM 145/2000;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) i piani di sicurezza previsti dall'art 131 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'elenco prezzi unitari o la lista delle lavorazioni;
- e) il cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia.

La stipulazione del contratto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

La mancata disponibilità dell'Appaltatore alla stipulazione del contratto d'appalto, dopo l'aggiudicazione definitiva e nei termini di cui al precedente comma comporterà la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Nel caso invece che l'Amministrazione Comunale non addivenga alla predetta stipulazione per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Appaltatore questi, previa notifica di diffida all'Amministrazione Comunale, ha il diritto di svincolarsi dal suo impegno, a norma dell'art. 114 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato con diritto al solo rimborso delle spese incontrate.

L'aggiudicazione diventa definitiva con l'adozione della Determinazione Dirigenziale di presa d'atto del risultato della gara.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Stipulato il contratto, l'Amministrazione Comunale consegna all'Appaltatore copia autentica del contratto stesso, corredata dai documenti che ne fanno parte integrante.

## **Articolo 7 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO**

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d'appalto - Elenchi prezzi unitari allegati al contratto - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

## **Articolo 8 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO**

Secondo quanto disposto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., i crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto possono essere ceduti a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Responsabile del Procedimento il quale provvede a comunicare quelle accettate al Direttore dei lavori.

La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.

## **Articolo 9 - DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 147 del Dpr n. 207/10 e successive modifiche ed integrazioni la Stazione Appaltante prima della gara, istituirà un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli art. 148, 149, 150 del Dpr n. 207/10 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al Dpr n. 207/10 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verrà nominato separatamente dalla stazione appaltante che potrà nominare anche lo stesso D.L.

Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione Appaltante.

Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori è unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli atti tecnici ed economici del contratto.

I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al direttore dei lavori.

Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore dei Lavori all'Appaltatore.

Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal Direttore dei Lavori, emanate e comunicate all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di Contratto e di Capitolato.

L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.

L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

La responsabilità dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei cantieri sono a carico dell'Appaltatore che dovrà altresì nominare un Direttore di Cantiere al quale attribuire tutti i compiti e le responsabilità relative alla sicurezza del cantiere stesso.

## **Articolo 10 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, prima della stipulazione del Contratto, dovrà dichiarare:

- di avere domicilio presso la sede legale dell'Impresa (nel caso di impresa domiciliata nel Comune di Piombino);

*(nel caso di impresa non avente domicilio legale nel Comune, l'Appaltatore potrà optare per una delle seguenti soluzioni):*

- di eleggere domicilio presso l'Ufficio della Direzione Lavori (o gli uffici del Comune di Piombino, in Via Ferruccio, 4 ove ha sede la Direzione Lavori).
- di eleggere domicilio presso lo studio di un professionista avente domicilio nel Comune di Piombino.
- di eleggere domicilio presso gli uffici di una società legalmente riconosciuta, avente domicilio nel Comune di Piombino.

## **Articolo 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI**

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:

- 1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 15 del presente Capitolato;
- 2) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente Capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di sicurezza. La coerenza sarà valutata dal Responsabile dei Procedimenti;
- 3) nel caso di interventi complessi indicati all'art. 3, del presente Capitolato, il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva;
- 4) dichiarazione in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili e dai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
- 5) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

- 6) piano di sicurezza sostitutivo oppure eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e che l'Appaltatore trasmette prima dell'inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi), quando l'Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- 7) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo

I suddetti piani dovranno inoltre essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Tali piani potranno essere aggiornati, di volta in volta, in base alle necessità contingenti, in tal caso dovranno essere coordinati, a cura dell'Appaltatore, per tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese Subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con quelli presentati dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Impresa o di Consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa Mandataria o designata quale Capogruppo.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all'art. 6 del presente Capitolato.

## **Articolo 12 - INTERVENTI PER RISOLVERE ASPETTI DI DETTAGLIO**

Ai sensi ed entro i limiti previsti dall'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni il Direttore dei Lavori ha la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi necessari per risolvere aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

## **Articolo 13 - VARIANTI**

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti dell'Amministrazione Appaltante.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto delle modalità riportate negli artt. 161, 162 e 163 del Regolamento.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni, di propria iniziativa, al progetto, anche se di dettaglio.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione dei Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione Comunale.

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla formazione di nuovi prezzi.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 161 del Dpr 207/10 e successive modifiche ed integrazioni, può autorizzare la consegna dei lavori aggiuntivi o variati a seguito di parere favorevole del competente organo consultivo oppure deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia.

Deve essere in ogni caso garantita la copertura finanziaria.

## **Articolo 14 - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PROROGHE**

Il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Procedimento, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 158, comma 2, del Dpr 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, possono ordinare la sospensione temporanea dei lavori nelle ipotesi previste dall'art. 159 del Dpr 207/2010 e con le modalità stabilite dal predetto art 158 del Dpr 207/10 e successive modifiche ed integrazioni.

Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi.

Per la sospensione dei lavori l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la sospensione dei lavori supera i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se l'Amministrazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Per le proroghe si applicheranno le disposizioni dell'art. 159 del Dpr 207/10.

## **Articolo 15 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

### **A) CAUZIONE PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestarsi nei seguenti modi:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale;
  - da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
- In quest'ultimo caso detta fideiussione dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara, le clausole ed attestazioni di cui appresso:
- a) dichiarazione di impegno da parte del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
  - b) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
  - c) validità temporale per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione.

### **B) CAUZIONE DEFINITIVA**

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è pari al 20% più due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benessere del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

- b) il rimborso delle somme pagate in più dall'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione formale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- e) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Tale cauzione può essere assicurativa, bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

### **C) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO**

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia della rata di saldo che cessa due anni dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, allorché è automaticamente svincolata, senza bisogno di formale provvedimento di svincolo.

### **D) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

Prima della stipulazione del contratto ovvero almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di assicurazione per:

- 1) un importo pari all'**importo contrattuale dei lavori**, a copertura di eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso dei lavori;
- 2) un importo pari ad **€. 300.000,00 (trecentomila/00)** a copertura di eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- 3) un importo pari ad **€. 100.000,00 (centomila/00)** a copertura degli oneri derivanti da demolizione e sgombero dei materiali in conseguenza dei danni di cui ai precedenti punti 1 e 2;
- 4) un importo pari **€. 1.000.000,00 (unmilione/00)** a copertura di danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori.

## **Articolo 16 - REQUISITI DEI FIDEJUSSORI**

Le cauzioni sono prestate da istituti di credito, da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1/9/1993, n. 385, da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

## **Articolo 17 - CONCORRENTI RIUNITI - GARANZIE E BENEFICI**

Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

In caso di riunione di concorrenti le garanzie sono presentate nei modi stabiliti dalla legge.

## **Articolo 18 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale, firmate in contraddittorio dall'Appaltatore, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il Responsabile Unico del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva efficace, in tal caso il verbale dovrà essere redatto secondo quanto disposto dall'art. 154 comma 3 del Dpr 207/10 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 153 Dpr 207/10 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal direttore dei lavori l'Amministrazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

## **Articolo 19 - DURATA DELL'APPALTO - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro **180 (centoottanta)** giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

L'Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori.

## **Articolo 20 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nella remissione dei certificati di pagamento.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni in economia sono quelli presentati dall'Appaltatore.

I prezzi medesimi, nella loro totalità, sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Nei prezzi unitari indicati si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per qualunque provvista, opera provvisoria, manodopera necessaria, (anche se non esplicitamente specificata o richiamata nei vari articoli del presente Capitolato), che l'Appaltatore deve sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, nonché per gli obblighi ed oneri previsti dal presente Capitolato.

In particolare essi comprendono:

- a) PER I MATERIALI: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro e nelle quantità richieste dalla Direzione dei Lavori.
- b) PER GLI OPERAI E MEZZI D'OPERA: ogni spesa per la fornitura di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le spese per le assicurazioni e per gli infortuni.
- c) PER I NOLI: ogni spesa, per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, compresi operatori, conducenti, personale preposto al controllo e gli accessori necessari.

- d) **PER LE OPERE COMPIUTE:** tutte le spese per i mezzi d'opera, la mano d'opera, le assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, l'illuminazione dei cantieri di lavoro, l'indennità di cava, di passaggio, di deposito, di cantieri di occupazione temporanea e diversa, i mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto occorre per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore deve sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi.

La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dal titolo XI, capo I, del Dpr 554/99 e successive modifiche ed integrazioni.

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

Ove non diversamente specificato ed, ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale, nonché da legge, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori o non conformi al contratto.

## **Articolo 21 - PAGAMENTI IN ACCONTO - ANTICIPAZIONI - SALDO**

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo del **. 30% (trentapercento)**; al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 3, del Dpr n. 207/10.

Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati analiticamente a misura o in percentuale di avanzamento per le opere a corpo, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti.

In sede di redazione dello Stato Finale dei Lavori il CSE rilascerà al RUP una apposita "Attestazione finale di sicurezza del Cantiere" sulla base dei contenuti del PSC/POS con la quale si accerta la regolare esecuzione dei lavori in tutta sicurezza (vedi art. 32 del presente Capitolato Speciale d'Appalto "Oneri e obblighi a carico dell'impresa").

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l'I.N.A.I.L., l'I.N.P.S. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato all'Amministrazione Appaltante eventuali inadempienze (rilevate tramite richiesta DURC). Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso dopo l'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

L'importo complessivo netto dei pagamenti in acconto non potrà superare il 90% dell'importo complessivo netto dell'appalto.

Il saldo verrà liquidato dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 124, comma 3, del DPR n. 207/10.

La garanzia fidejussoria dovrà decorrere dalla data della concessione della rata di saldo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, su richiesta della Direzione Lavori, e mai di sua propria iniziativa, la fornitura di materiali e mano d'opera per l'esecuzione di eventuali lavori in economia non compresi nei prezzi contrattuali, come pure anticipazioni in denaro per pagamenti di lavori o forniture richieste dalla Direzione Lavori.

Tali anticipazioni gli verranno accreditate con il primo successivo certificato di acconto.

## **Articolo 22 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito verbale.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.

## **Articolo 23 - PENALI PER RITARDO**

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera ultimata è stabilita una penale pari allo **0,5 per mille** dell'importo netto contrattuale;

L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Se tale limite viene superato il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art 136 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta nel Conto Finale.

Per ogni giorno di anticipo per la consegna dell'opera ultimata è stabilito un premio di accelerazione, (complessivamente non superiore a giorni 30), determinato degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, sempreché l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. ( art. 145, comma 9 del DPR 207/2010  
Detto incentivo verrà conteggiato nel Conto Finale

## **Articolo 24 - CONTO FINALE E -COLLAUDO**

Il Conto Finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.

. Il certificato di collaudo dei lavori dovrà essere emesso entro **6 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori.

Si prevede il collaudo dei lavori in corso d'opera

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dal titolo X parte II del Dpr 207/10 e successive modifiche ed integrazioni, assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Nell'arco di tale periodo sono applicati gli artt. 1667 e 1668 del codice Civile e, pertanto l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Qualora durante le operazioni di collaudo dei lavori venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 comma 2 del Dpr 207/10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del Dpr 207/10 e successive modifiche ed integrazioni l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Appaltatore.

E' facoltà dell'Ente Appaltante richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvederà alla certificazione della regolarità delle opere da utilizzare.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'emissione del certificato di collaudo, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere eseguite dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Con l'approvazione del certificato di collaudo a luogo la presa in consegna definitiva di tutte le opere da parte dell'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 25 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO**

L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa per l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del certificato di collaudo, che deve essere emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato collaudo, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 CODICE CIVILE, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dall'Amministrazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico dell'Amministrazione Appaltante.

## **Articolo 26 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO RATA DI SALDO**

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna definitiva dall'Amministrazione Comunale.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, verrà effettuato entro il **90 gg.** dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere consegna anticipata per parti di lavoro ultimate.

## **Articolo 27 - GARANZIA PER DIFFORMITA' E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE - RESPONSABILITA' DECENNALE PER ROVINA - DIFETTI DI COSE IMMOBILI**

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

E' in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1668, II comma, codice civile

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Appaltante, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 codice civile).

## **Articolo 28 - DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 (cinque giorni) da quello dei verificarsi del danno.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall'art. 166 Dpr 207/10 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed analoghi guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e rilevati, né gli interrimenti delle cunette, dovendo l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spesa.

## **Articolo 29 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

### **A) TUTELA RETRIBUTIVA**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto all'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato oltre alle sanzioni previste dalla legge n. 646 del 18 settembre 1982 modificata ed integrata con leggi n. 726 del 12 ottobre 1982 e n. 936 del 23 dicembre 1983, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al punto precedente e ciò senza pregiudizio di ogni altro diritto dell'Amministrazione Comunale.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Appaltante il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 123 del DPR 207/10.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

### **B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA**

Sono a carico dell'Appaltatore:

L'osservanza delle norme, delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori comunicando, non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Il versamento dei contributi e l'assolvimento degli oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali Imprese Subappaltatrici dovranno presentare, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici.

L'Appaltatore deve presentare eventuali modifiche alle denunce di cui sopra entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla modifica.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC in regola.

In caso di ottenimento del DURC dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Comune pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'Amministrazione Comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dal l'art. 123 del Dpr 207/10 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Per le detrazioni o sospensioni di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può porre eccezioni all'Amministrazione Comunale né a titolo di risarcimento danni.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate agli Enti competenti.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore:

- i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.
- la spesa per la gratuita profilassi e cura, a beneficio dell'operaio, delle febbri palustri, secondo quanto stabilito dalle leggi.
- la fornitura dell'acqua da usare per i lavori e dell'acqua potabile per gli operai addetti ai medesimi. Qualora e per qualsiasi ragione, venisse a mancare il funzionamento delle condutture di adduzione dell'acqua, si dovrà assicurare l'approvvigionamento mediante trasporto eseguito con mezzi idonei.
- tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 7 gennaio 1956, n. 164 e del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e quindi l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati; ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione Comunale, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori ed alla sorveglianza.

## **Articolo 30 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO**

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti della Stazione Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta.

## **Articolo 31 - SICUREZZA DEL CANTIERE**

L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal *D. Lgs. n.81/08*.

L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché all'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. stesso e successive circolari esplicative.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante, nel rispetto dell'art. 131, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni, eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (o al Piano Generale di Sicurezza) oppure un Piano di Sicurezza Sostitutivo (se l'intervento non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 90, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni) - Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del PSC o del PSS. Il Piano Operativo deve essere redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del citato decreto.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente presenti.

Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all'art. 2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare a carico dell'Impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 2, si intendono, tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all'interno del cantiere.

L'impresa dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed all'ordine dei lavori stabilito nel piano della sicurezza suscettibile a norma di legge ad adeguamenti e modifiche.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stesso da parte dell'Appaltatore previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.

Il Direttore di Cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza del piano di sicurezza.

## **Articolo 32 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

La responsabilità dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei cantieri nonché la nomina di un Direttore di Cantiere al quale attribuire tutti i compiti e le responsabilità relative alla sicurezza del cantiere stesso.

Compilazione del "Registro per la sicurezza di cantiere" a cura del Direttore di cantiere o proprio assistente incaricato

L'Appaltatore è tenuto sempre a rispondere dell'operato dei suoi dipendenti anche nei confronti con i terzi e deve in ogni caso rilevare l'Amministrazione Comunale da ogni danno o molestia causato dal proprio personale.

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono inclusi nel prezzo di appalto e compensati con i prezzi dei lavori, gli oneri e le relative spese previsti nel Capitolato Generale, quelli specificati nei singoli articoli del presente Capitolato Speciale, con particolare riferimento a quelli espressamente indicati nelle singole voci dell'elenco dei prezzi unitari nonché quelli sottoelencati:

**A) Obblighi ed oneri di carattere generale**

- 1) Ogni onere e responsabilità sia civile che penale, nonché il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati, inerenti ai lavori appaltati, sia verso l'Amministrazione Comunale, sia verso i terzi, e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- 2) La custodia e la buona conservazione delle opere fino all'approvazione del certificato di collaudo ;
- 3) L'onere per la protezione delle opere eseguite od in corso di esecuzione, quando necessario, e la rimozione di dette protezioni, a richiesta della Direzione dei Lavori - ad esempio per misurazioni - con successiva nuova posa;
- 4) Il mantenimento, fino alla approvazione del certificato di collaudo , della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici e privati interessati dai lavori;
- 5) L'aggettamento delle acque che si raccogliessero negli scavi, lo sgombrò della neve e quanto eventualmente occorrente per riparare le opere dalle acque o dal gelo e per impedire danni ai fabbricati contigui;
- 6) L'innaffiamento delle eventuali demolizioni, degli scavi e dei riempimenti per impedire efficacemente il sollevarsi della polvere;
- 7) La provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per l'illuminazione;
- 8) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;
- 9) Il nolo ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei ponti, di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- 10) L'uso anticipato dei locali, delle strutture e degli impianti che venissero richiesti dalla Direzione Lavori senza diritto a particolari compensi.

Egli potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare dall'uso.

**B) Obblighi ed oneri relativi all'organizzazione del cantiere:**

- 1) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrente, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

Sono compresi anche gli oneri che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficoltà di limitazione di traffico stradale;

- 2) La fornitura e manutenzione della segnaletica diurna e notturna prescritta nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
- 3) La guardia, la sorveglianza e la protezione, quando necessario, sia di giorno che di notte, con personale idoneo, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti dal momento della costruzione fino alla sua rimozione;
- 4) L'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari, in relazione all'entità dell'opera, ad assicurare il migliore e più rapido svolgimento dei lavori;
- 5) La eventuale costruzione di locali e strutture di servizio per gli operai, prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori;
- 6) L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;

- 7) L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc., con relative idonee schermature di protezione, compresi spostamento, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori;
  - 8) Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati dovranno sempre essere idoneamente schermate;  
Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
  - 9) La eventuale vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione;
  - 10) Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Stazione Appaltante e per le opere consegnate;
  - 11) La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
  - 12) Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi;
  - 13) Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc.;
- In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
- 14) E' onere dell'Appaltatore l'eventuale richiesta preventiva all'ente preposto per l'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.
  - 15) Tessere di riconoscimento: L'Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici. La tessera di riconoscimento di cui all' articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all' articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente;
  - 16) La sistemazione, la conservazione ed il ripristino delle strade, delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati e dei collegamenti esterni ed interni; che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie, con la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l'obbligo di mantenere l'accesso alle singole abitazioni e/o attività frontiste, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale come era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.);
  - 17) L'Impresa è obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato;  
Per questo onere, già valutato nei singoli prezzi, l'Appaltatore dovrà prendere tutte le necessarie misure per non intralciare la circolazione ed in particolare non dovrà arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati, occorrendo, dovrà impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire i lavori in ore notturne, senza pretendere compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari;
  - 18) L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell'Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;

- 19) Lo sgombero del cantiere con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc., entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, salvo particolari esigenze, per le quali verrà rilasciata apposita autorizzazione dalla Direzione Lavori.

**C) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni:**

- 1) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo lavori;
- 2) L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori;
- 3) L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla-Direzione lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione;
- 4) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione o dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi;
- 5) La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24;

**D) Ulteriori oneri:**

- 1) L'osservanza delle norme di polizia stradale, di polizia locale e di quelle di polizia mineraria (DPR 128/1959), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito;
- 2) Le spese relative alla utilizzazione dei Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità;
- 3) Saranno a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del codice della strada;
- 4) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore dei Lavori;
- 5) L'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito in caso di richiesta, della Direzione dei Lavori;
- 6) Obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare corretta esecuzione (art. 24 comma 1 L. R. T. n. 38/2007 e ss. m. e ii.).

**E) Oneri relativi alle disposizioni sulla sicurezza e regolarità di lavoro nei cantieri (art. 23 L. R.T. n. 38/2007):**

- 1) L'appaltatore è tenuto ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal DPGR Toscana 7 agosto 2008, n. 45/R;
- 2) Per i lavori di importo contrattuale superiore ad euro 1.500.000,00 le stazioni appaltanti procedono, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei RLS; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri. L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al presente punto;
- 3) L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere;
- 4) Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

**F) Oneri conseguenti all'attività del tutor di cantiere (art. 22 L. R. T. n. 38/2007) solo nel caso di lavori di importo superiore a 5.000.000 di euro**

- 1) L'appaltatore è tenuto a garantire libero accesso a tutte le aree di cantiere e alle relative lavorazioni al tutor di cantiere. Il tutor ha altresì facoltà di accesso alla documentazione di cantiere inerente la sicurezza (DPGR Toscana 7 agosto 2008, n. 45/R);
- 2) L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di adempiere alle indicazioni del tutor di cantiere in materia di sicurezza.

### **Articolo 33 - VERIFICA DEI CALCOLI STATICI ESECUTIVI**

Poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto completo di calcoli statici la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò, nel concorrere all'appalto, avrà preso conoscenza del progetto, dovrà avere controllato i calcoli statici a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e riconoscendo, quindi, il progetto perfettamente attendibile; con ciò egli assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare la dichiarazione scritta, alla Stazione Appaltante, dell'accettazione dei predetti calcoli.

Tuttavia, laddove l'Appaltatore ne rilevasse la necessità e la convenienza, potrà modificare, a sua cura e spese, il progetto strutturale allegato, mediante rielaborazione dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l'eventuale introduzione di varianti nelle strutture anzidette (sia in fondazione che in elevazione) non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile), né modifiche dimensionali che abbiano ripercussione sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche e di fruibilità dell'opera; in ogni caso le eventuali modificazioni che l'Appaltatore intendesse introdurre nel progetto strutturale, nel relativo progetto esecutivo e nei calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

L'accettazione di detto progetto, da parte della D.L., non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti il progetto e la sua esecuzione.

### **Articolo 34 -APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI**

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettare il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

### **Articolo 35 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RINVENUTI**

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 159 del Dpr 207/10.

## **Articolo 36 - ESECUZIONE D'UFFICIO**

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, si provvederà alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecuzione d'ufficio è riservata al Collaudatore.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione Comunale potrà disporre delle somme depositate a garanzia per cauzioni e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

## **Articolo 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nei seguenti casi:

- 1) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;
- 2) ripetute violazioni del piano di sicurezza (previa formale costituzione in mora dell'interessato);
- 3) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- 4) inutile decorso del secondo termine assegnato dal direttore dei lavori all'Appaltatore per la consegna dei lavori;
- 5) ritardo nell'adempimento che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- 6) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo (da accertare con le modalità previste dall'art. 136 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
- 7) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori (da contestare con le modalità previste dall'art. 136 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
- 8) applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 9) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.

In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente ed accettati e dovrà rimborsare l'importo del danno che provenisse all'Amministrazione Comunale dalla stipulazione del nuovo contratto o dalla esecuzione diretta.

## **Articolo 38 - RECESSO**

Esclusa l'ipotesi di risoluzione prevista al punto 2) del precedente articolo, qualora la variante superi 1/5 dell'importo dell'appalto l'Appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento, col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

Egli ha altresì facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'amministrazione. In tale caso accolta l'istanza l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti dall'art. 157 del Dpr n. 207/10.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

## **Articolo 39 - SUBAPPALTI E COTTIMI**

L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 118 del decreto legislativo 163/2006.

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono sono subappaltabili ed affidabili in cottimo, fermo restando che per la categoria o le categorie prevalenti il subappalto non può superare il 30% *(ai sensi dell'art. 122 c. 7 D. Lgs. n. 163/2006 s. m. e i., nel caso di appalti da affidare tramite procedura negoziata la percentuale è del 20%)* dell'importo delle relative opere.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Ente Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Ente Appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni.

Per ottenere l'autorizzazione al subappalto od al cottimo l'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il nome e l'indirizzo dell'eventuale subappaltatore, nonché la natura e l'entità del lavoro che si intende subappaltare o affidare in cottimo.

L'Appaltatore resterà ugualmente il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati, nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Se durante l'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l'Appaltatore dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto ed per l'allontanamento del subappaltatore.

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## **Articolo 40 - REVISIONE PREZZI**

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore.

L'art. 1664, I° comma del codice civile, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

Verrà applicato il prezzo chiuso previsto dall'art. 133 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 41 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento.

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del codice civile.

## **Articolo 42 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE**

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con DM 145/2000 l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso la Stazione appaltante, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

## **Articolo 43 - ACCORDO BONARIO – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie si applicherà l'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

## **Articolo 44 - ESPROPRI, OCCUPAZIONI D'URGENZA E TEMPORANEE - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI**

L'Amministrazione Comunale provvederà a sue cure e spese agli espropri od alle occupazioni d'urgenza per le aree relative alle opere da eseguirsi.

L'Amministrazione Comunale concede, all'Appaltatore, gratuitamente, salvo i diritti e le spese dovuti a norma di legge, il suolo pubblico strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del vigente Regolamento di Polizia Locale il contratto di appalto costituisce titolo concessorio anche ai fini dell'occupazione del suolo pubblico.

L'Appaltatore provvederà invece a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee di aree pubbliche o private per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi che ritenga opportuno per l'esecuzione dei lavori appaltati

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere all'espletamento delle pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni autorizzazioni ecc., per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla corretta esecuzione dei lavori, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc..

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

## **Articolo 45 - DIRETTORE TECNICO**

E' fatto obbligo all'Appaltatore di nominare un Direttore Tecnico, quale dirigente responsabile del coordinamento e della vigilanza sulla esecuzione dei lavori e sulla sicurezza del cantiere nonché del rispetto del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori.

## **Articolo 46 - CARTELLI INDICATORI**

E' fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire a propria cura e spese la fornitura e collocazione, entro 14 giorni dalla consegna dei lavori, nei punti indicati dal Direttore dei Lavori, degli appositi cartelli indicativi dei lavori, in numero minimo di 1, delle dimensioni minime di 1 x 2 metri, contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla Cassa DD.PP. con i fondi del risparmio postale, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento).

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino all'emissione del certificato di collaudo.

## **Articolo 47 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI**

E' fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire a propria cura e spese:

- 1) La richiesta di permessi comunali per le autorizzazioni all'esecuzione dei lavori sulle pubbliche vie e per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, nonché tutte le licenze e permessi in genere occorrenti per l'esecuzione dei lavori; rimane a carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione.
- 2) Le autorizzazioni e le concessioni, da parte dell'Amministrazione Comunale, per le aree da occupare, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, avverranno a titolo gratuito, come previsto dal presente Capitolato.
- 3) L'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito in caso di richiesta, della Direzione dei Lavori.

## **Articolo 48 - SANZIONI**

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente Capitolato, oltre alle sanzioni previste dalla legge, si procederà d'ufficio, salvo la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla rescissione del contratto.